



## ***Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia***

Al Datore di Lavoro  
Ufficio 5<sup>^</sup> zona  
Polizia di Frontiera  
Dirigente Superiore Dr. Felice FERLIZZI  
p.c.  
Al Medico competente  
Ufficio Sanitario Provinciale Roma  
Al delegato SIULP Scalo aereo Roma Ciampino

In relazione alla nota dell'ufficio di Polizia di frontiera c/o lo scalo aereo di Roma Ciampino n. 1015 datata 21.4.2004 a firma R.S.P.P. Ispettore XXXXXXXXXXXX e fatta pervenire a questa O.S. , via fax , **alle ore 9.29 del 26.4.2004** , si prendeva atto che era stata convocata , **per le ore 10,00 del 26.4.2004** , la riunione periodica prevista dal D.L.vo 626/94 .

Stante il reiterarsi di situazioni incresciose circa l'applicazione e l'interpretazione del D.L.vo 626 /94 lo scrivente in qualità di RLS ha l'obbligo , a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici di polizia presso lo scalo aereo di Roma Ciampino , di puntualizzare alcune situazioni quali :

- Se in base all'art. 11 del D.L.vo 626/94 il RSPP abbia avuto delega dal datore di lavoro ad attivare le procedure per concordare direttamente con il Medico Competente la riunione periodica ai sensi dell'art. 17 lett. H del D.L.vo 626/94 , tenendo però presente che lo stesso paragrafo dell'art. 17 recita testualmente che il Medico competente " **congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza** "
- Con quale delega il RSPP fornisce comunicazione diretta con consequenziale coinvolgimento delle OO.SS. della Polizia di Stato e delle OO.SS. Civili territoriali provinciali la decisione di aver stabilito , unitamente al medico Competente , l'incontro periodico previsto dall'art. 17 lett. H del D.L.vo 626/94 , nonché rendere partecipi federazioni sindacali della Polizia non più operanti ( leggasi SPI )

- L'Art. 17 del D.L.vo 626/94 non concede alcuna prerogativa al RSPP di concordare direttamente con il medico competente le viste periodiche di cui al menzionato paragrafo H ;
- L'art. 17 del D.L.vo è prerogativa esclusiva del medico Competente , che si avvale del R.S.P.P. per gli adempimenti di cui al punto H , e non anche , necessariamente , del R.L.S.
- Come e quando sia avvenuta la nomina del R.S.P.P. tenendo presente che l'art. 8 del D.L.vo 626/94 paragrafo 2 prevede che " Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, **previa consultazione del rappresentante per la sicurezza** " . Ma non risulta a questa O.S. di essere stata consultata ;
- Stante la superficialità e l'approssimazione con cui viene trattata la materia , come RLS è d'obbligo rammentare quali siano i compiti, i doveri e i confini entro i quali il R.S.P.P. deve agire per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori , così come sancito dal D.L.vo 626/94 art. 9 che recita " **ART. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione**
  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
    - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
    - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
    - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
    - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
    - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
    - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
  2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
    - a) la natura dei rischi;
    - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
    - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    - d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
    - e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
  3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
  4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

- In tutta questa operazione risulta che i canali di comunicazione tra l'Uff.di polizia di frontiera aerea di Ciampino e questa O.S. sia a livello locale sia provinciale non siano ancora perfettamente in sintonia , stante il fatto che la comunicazione per la riunione de qua sia giunta soltanto 30 minuti prima dell'inizio della riunione e a totale insaputa anche del delegato di base di questa O.S. ;
  - Nella lettera inviata non si rileva chi , eventualmente , debba sostituire la figura del datore di lavoro in assenza del funzionario dirigente la 5^ zona aerea ;
  - Stante che la riunione , nonostante l'ennesima assenza di questa O.S. , si è svolta ugualmente con la presente si richiede di essere messi a conoscenza sugli eventuali risultati ( art. 17 paragrafo 6 D.L.vo 626/94 ) rilevati dal Medico competente
- Pertanto questa O.S. stigmatizza , ancora una volta , la superficialità e l'approssimazione con cui viene trattata una materia delicata quale può essere il D.L.vo 626/94 , ritenendo la riunione tenutasi il 26.4.2004 , per l'ennesima volta , assolutamente non in sintonia con i dettami enunciati in calce alla missiva in questione , definendo l'iniziativa assunta dal R.S.P.P. sicuramente oltre i compiti e le funzioni a questi assegnati dall'art. 9 del D.L.vo 626/94

In attesa di Sue comunicazioni mi è gradita l'occasione per porgere distinti saluti

Roma , 05 maggio 2004

Massimiliano VALDANNINI  
Segretario Provinciale facente funzioni di RLS